

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) CONFIMI

CATEGORIA ²	QUALIFICHE	PAGA BASE			CONTINGENZA ¹	
		1.12.2013	1.7.2014	1.8.2015		
Area direttiva						
AS	AD3	Quadri	1.711,16	1.775,66	1.844,46	531,30
AS	AD2	Impiegati direttivi	1.591,78	1.651,78	1.715,78	528,03
	AD1	Impiegati direttivi	1.472,39	1.527,89	1.587,09	528,03
Area coordinamento e gestione						
	AC4	Impiegati di concetto	1.353,02	1.404,02	1.458,42	528,03
B	AC3	Impiegati di concetto	1.233,63	1.280,13	1.329,73	522,49
B	AC2	Intermedi	1.233,63	1.280,13	1.329,73	522,49
	AC1	Intermedi	1.130,17	1.172,77	1.218,21	522,49
Area specialistica						
B	AS3	Operai provetti	1.233,63	1.280,13	1.329,73	522,49
	AS2	Impiegati di concetto - Operai specializzati	1.114,24	1.156,24	1.201,04	522,49
C	AS1	Operai specializzati	1.066,49	1.106,69	1.146,57	518,30
Area esecutiva						
	AE3	Impiegati d'ordine	1.006,81	1.044,76	1.085,24	518,30
D	AE2	Impiegati d'ordine - Operai qualificati	947,11	982,81	1.020,89	515,30
E	AE1	Operai comuni	795,89	825,89	857,89	512,79

¹ Valori congelati alla data del 1.11.1991 - accordo sindacale 31.7.1992.
² Nuove categorie in vigore dal 1.5.2007

TREDICESIMA	1 mensilità, da corrispondere in occasione del Natale. Per gli operai a cottimo si terrà conto dell'utile di cottimo realizzato nel trimestre precedente
QUATTORDICESIMA	non prevista
SCATTI ANZIATÀ	5 biennali: €13,43 liv. AD3 ; €11,88 liv. AD2 ; €10,99 liv. AD1 ; €10,76 liv. AC4 ; €9,81 liv. AC3 ; €9,81 liv. AC2 ; €8,99 liv. AC1 ; €9,81 liv. AS3 ; 8,63 liv. AS2 ; €8,26 liv. AS1 ; €8,24 liv. AE3 ; €7,75 liv. AE2 ; €7,23 liv. AE1. Dal 1.1.2009: €15,00 liv. AD3 ; €14,00 liv. AD2 ; €13,00 liv. AD1 ; €12,00 liv. AC4 ; €11,00 liv. AC3 ; €11,00 liv. AC2 ; €9,50 liv. AC1 ; €11,00 liv. AS3 ; 9,50 liv. AS2 ; €9,50 liv. AS1 ; €9,00 liv. AE3 ; €8,50 liv. AE2 ; €8,00 liv. AE1. In caso di passaggio di categoria il lavoratore manterrà l'importo degli aumenti periodici già maturati

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) CONFIMI

FERIE	4 settimane. Il godimento continuativo del periodo feriale non può superare le 3 settimane. Nel caso di ferie frazionate, 5 giornate equivalgono a una settimana
PERMESSI RETRIBUITI	<p>a. ai lavoratori che siano membri di Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali e regionali di categoria saranno concessi brevi permessi retribuiti nella misura pari a 8 ore mensili, cumulabili quadrimestralmente, per un massimo di 2 esponenti per ciascuna organizzazione per le aziende fino a 300 dipendenti e di 3 esponenti per ciascuna organizzazione per le aziende con oltre 300 dipendenti, per l'esercizio delle loro funzioni; b. studenti: 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno (elevabili a 250 in caso di corsi per il recupero della scuola dell'obbligo), per frequenza ai corsi di studio, per un massimo del 3% dei lavoratori occupati o di un lavoratore nelle imprese fino a 25 dipendenti; c. 10 ore annue per assemblee dei lavoratori; d. ai componenti la RSU, per l'espletamento dei loro compiti e funzioni; e. 40 ore per anno, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per l'espletamento delle proprie mansioni; f. 3 giorni all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, o di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore; g. 1 giorno di permesso al lavoratore in occasione della nascita del figlio; h. 8 ore annue ai componenti dell'assemblea ARCO per la partecipazione alle assemblee</p>
FESTIVITÀ	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica. Per le festività cadenti in domenica o altre festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di 1 giornata, calcolata in base a 1/26 di quella mensile
MALATTIA	<p>a. conservazione del posto per un massimo di 13 mesi, nel periodo di 30 mesi consecutivi; b. trattamento economico: 1. impiegati e intermedi: retribuzione al 100% per i primi 6 mesi e 50% della stessa per i successivi 7 mesi; 2. operai: 80% (85% dal 1.1.2005) della retribuzione netta dal 1° al 3° giorno; integrazione indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta dal 4° al 210° giorno; dal 211° giorno, ove venisse a</p>

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) CONFIMI

	<p>cessare il trattamento erogato dall'INPS, l'azienda riconoscerà un'indennità pari al 50% della normale retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. A decorrere dall'1.1.2005 per le malattie di durata superiore a 12 giorni consecutivi, le aziende corrisponderanno il 100% della retribuzione anche per i primi 3 giorni (carenza). Ove il lavoratore (impiegato, intermedio o operaio) si ammali più volte nel corso di 30 mesi consecutivi, i trattamenti erogati nei relativi periodi di assenza sono cumulati agli effetti del raggiungimento del trattamento al 100% e di quello al 50%</p>
INFORTUNIO	<p>a. conservazione del posto fino guarigione clinica; b. integrazione indennità INAIL, dal giorno seguente l'infortunio e per un massimo di 12 mesi, fino a raggiungere il 100% della retribuzione</p>
MATERNITÀ	<p>integrazione dell'indennità INPS al 100% della retribuzione per tutto il periodo di assenza obbligatoria</p>
PROVA	<p>a. operai: 1. cat. AE1: 2 settimane, prorogabile di comune accordo fino a 3; 2. cat. AE2 e AS1: 4 settimane; 3. cat. AS2: 6 settimane; 4. cat. AS3: 9 settimane. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere servizio entro 25 giorni successivi all'inizio della malattia o dell'infortunio; b. intermedi: non superiore a 1 mese di effettiva prestazione. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per cause di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere servizio entro 25 giorni successivi all'inizio della malattia o dell'infortunio; c. impiegati: non superiore a 6 mesi di effettiva prestazione, cat. AD1, AD2 e AD3; non superiore a 3 mesi di effettiva prestazione, altre categorie. Tali periodi sono ridotti rispettivamente a 3 e 2 mesi: 1. per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio presso altre aziende; 2. per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività</p>
PREAVVISO	<p>A. operai: 7 giorni di calendario per la cat. AE1; 14 giorni di calendario per la cat. AE2; 12 giorni di calendario per la categoria AE3 e 21 giorni di calendario per le categorie AS1, AS2 e AE3. Il licenziamento o le dimissioni potranno avere luogo in qualunque giorno della settimana;</p>

LEGNO E ARREDAMENTO (PICCOLA INDUSTRIA) CONFIMI

b. intermedi:

Anzianità	Cat. AC2	CAT.AC1
fino a 2 anni	1/2 mese	1/2 mese
da 2 anni a 5 anni	1 mese 1/2	1 mese
da 5 anni a 15 anni	2 mesi	1 mese 1/2
Oltre i 15 anni	2 mesi 1/2	2 mesi

i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese;

c. impiegati:

Anzianità	Cat. AD2, AD1	Cat. AC4, AC3, AS2	Cat. AE3, AE2
fino a 5 anni	2 mesi	1 mese 1/2	1 mese
da 5 anni a 15 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese 1/2
oltre 15 anni	4 mesi	2 mesi 1/2	2 mesi

i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese;

d. quadri:

Anzianità	Quadri
fino a 5 anni	3 mesi
da 5 anni a 10 anni	4 mesi
oltre 10 anni	5 mesi

i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese;

PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE

la contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO è regolamentata come segue: a. quota di iscrizione: € 10,33 a carico solo lavoratore iscritto (più € 1,03 a carico lavoratori, anche non iscritti, per costituzione e avvio fondo; più € 1,03 carico azienda, per il numero dei lavoratori, non iscritti); b. 1,30% della retribuzione (minimo, contingenza, EDR e indennità funzione quadro) a carico del lavoratore; c. 1,30% (1,40% dall'1.1.2014, 1,60% dall'1.1.2015 e 1,80% dall'1.1.2016) della retribuzione (minimo, contingenza, EDR e indennità funzione quadro) a carico del datore di lavoro; d. 18% della quota di TFR maturata nell'anno, per gli assunti entro il 28.4.1993; e. 100% della quota annua TFR, per assunti dopo il 28.4.1993, senza anzianità INPS. Dall'1.1.2009 la contribuzione ad ARCO sarà calcolata sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR